



COMUNE DI MATERA

Sportello Unico Attività Produttive Commercio

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEL CENTRO STORICO E SASSI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ COMUNALI STORICHE E DI TRADIZIONE - CONSUMO SUL POSTO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO E ARTIGIANALI

Redazione e Coordinamento:

***Settore Polizia Locale
Servizio attività produttive, commercio - SUAP
Dirigente Dott. Paolo Milillo
Istr. Direttivo Amm./Cont. Dott.ssa Rosa Altamura
Istr. Amministrativo Sig. Vincenzo Scandiffio***

| |
|--|
| <i>Commissario Straordinario Dott. Raffaele Ruberto</i> |
|--|

| | |
|---|-----------|
| <i>TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE</i> | <i>3</i> |
| <i>ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ</i> | <i>3</i> |
| <i>ART. 2 – DEFINIZIONI.....</i> | <i>3</i> |
| <i>ART. 3 – PROGRAMMI E PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE</i> | <i>3</i> |
| <i>TITOLO II – TUTELA E DECORO DEL CENTRO STORICO</i> | <i>4</i> |
| <i>ART. 4 – LIMITAZIONI ALL’INSEDIAMENTO</i> | <i>4</i> |
| <i>ART. 5 – SERVIZI TURISTICI: LIMITAZIONI.....</i> | <i>5</i> |
| <i>ART. 6 – ESCLUSIONI DAI DIVIETI DI INSEDIAMENTO.....</i> | <i>6</i> |
| <i>ART. 7 – QUALITÀ DELL’OFFERTA COMMERCIALE.....</i> | <i>6</i> |
| <i>ART. 8 – MANTENIMENTO DEL DECORO</i> | <i>6</i> |
| <i>TITOLO III – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</i> | <i>7</i> |
| <i>ART. 9 – MERCATI, COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE E SU POSTEGGIO.....</i> | <i>7</i> |
| <i>ART. 10 – INIZIATIVE PROMOZIONALI.....</i> | <i>7</i> |
| <i>TITOLO IV – RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ COMUNALI STORICHE E DI TRADIZIONE.....</i> | <i>8</i> |
| <i>ART. 11 – PRINCIPI E FINALITÀ.....</i> | <i>8</i> |
| <i>ART. 12 – AMBITO DI APPLICAZIONE</i> | <i>8</i> |
| <i>ART. 13 – REQUISITI DELLE ATTIVITÀ STORICHE E DI TRADIZIONE.....</i> | <i>9</i> |
| <i>ART. 14 – RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ STORICHE E DI TRADIZIONE.....</i> | <i>9</i> |
| <i>ART. 15 – STATUS DI “ATTIVITÀ STORICA E DI TRADIZIONE DEL COMUNE DI MATERA”</i> | <i>9</i> |
| <i>ART. 16 – ELENCO DELLE ATTIVITÀ STORICHE E DI TRADIZIONE</i> | <i>9</i> |
| <i>ART. 17 – GESTIONE DELL’ELENCO</i> | <i>9</i> |
| <i>ART. 18 – CANCELLAZIONE DALL’ELENCO.....</i> | <i>9</i> |
| <i>ART. 19 – SUBINGRESSO IN ATTIVITÀ ISCRITTE NELL’ELENCO.....</i> | <i>10</i> |
| <i>ART. 20 – AGEVOLAZIONI E BENEFICI.....</i> | <i>10</i> |
| <i>TITOLO V – DISPOSIZIONI PER IL CONSUMO SUL POSTO DEI PRODOTTI DI GASTRONOMIA ALL’ESTERNO DEGLI ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE ALIMENTARE E DI ALTRE ATTIVITÀ DELLO STESSO SETTORE.....</i> | <i>10</i> |
| <i>ART. 21 – DEFINIZIONI.....</i> | <i>10</i> |
| <i>ART. 22 – ATTIVITÀ CHE POSSONO CONSENTIRE IL CONSUMO SUL POSTO IN SEDE FISSA</i> | <i>11</i> |
| <i>ART. 23 – OGGETTO DELL’ATTIVITÀ</i> | <i>11</i> |
| <i>ART. 24 – VALENZA TERRITORIALE</i> | <i>11</i> |
| <i>ART. 25 – PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ</i> | <i>11</i> |
| <i>ART. 26 – SANZIONI.....</i> | <i>12</i> |
| <i>TITOLO VI - NORME FINALI.....</i> | <i>12</i> |
| <i>ART. 27 – ENTRATA IN VIGORE.....</i> | <i>12</i> |

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Con il presente Regolamento si intende perseguire la conservazione, la tutela e la valorizzazione del sito UNESCO “*I Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera*”, area di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città, mediante l’individuazione di indirizzi per l’approvazione dei programmi e dei progetti di riqualificazione della rete commerciale e di disposizioni per lo sviluppo delle attività produttive e commerciali nell’ambito del centro storico, inteso come parte integrante di una città che costituisce, insieme con il Parco, un complesso architettonico e paesaggistico unico che illustra significativamente l’evoluzione di una cultura, dei suoi insediamenti, degli usi del territorio mutati in armonia con l’ambiente.
2. Il Comune di Matera, con il presente Regolamento, nel disciplinare le attività commerciali nel Centro Storico e del sito UNESCO “*I Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera*” (di seguito anche “*Sassi*” o “*Rioni Sassi*”), mira altresì a prevenire e inibire l’insediamento di esercizi di vendita e di attività commerciali riguardanti merceologie ingombranti o ritenute avulse ed incompatibili con il contesto del centro storico e con le sue esigenze ambientali e viabilistiche meritevoli di tutela. Inoltre, gli insediamenti commerciali, consentiti nel Centro storico e nei Sassi, non devono alterare i caratteri, l’unitarietà morfologica e tipologica, la tipologia architettonica, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto urbano meritevole di conservazione.
3. Le disposizioni che seguono si applicano agli esercizi commerciali e artigianali ubicati nel Centro storico e del sito UNESCO “*I Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera*” (di seguito anche “*Sassi*” o “*Rioni Sassi*”).

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti disposizioni:
 - a) per attività produttive si intendono le attività commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, quelle turistico-ricettive e dei servizi;
 - b) per Centro Storico e Sassi si intendono le aree così classificate dalla vigente programmazione urbanistica;
 - c) per centri commerciali naturali, di Via, di Strada si intendono i luoghi commerciali, complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo, anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali, eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni.

ART. 3 – PROGRAMMI E PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE

1. Per le finalità di cui al precedente art. 1, il Comune approva programmi e progetti di qualificazione e riqualificazione della rete commerciale che prevedono, oltre alla possibilità di adottare norme particolari e vincoli in merito alla localizzazione e alla apertura di esercizi di vendita, alle categorie merceologiche, alle dimensioni e qualità degli esercizi, al decoro e all’arredo urbano con lo scopo di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali, anche:
 - a) iniziative per la valorizzazione del Centro Storico, individuando in tale contesto le

- botteghe storiche e i contenitori esistenti suscettibili di riuso per l'insediamento di nuove attività commerciali, artigianali e di servizio o per il potenziamento di quelle esistenti;
- b) azioni di promozione e valorizzazione commerciale da realizzare di concerto con consorzi ed associazioni di Via di cui alla lettera c) del precedente art. 2, in coerenza con progetti complessivi di marketing e comunicazione intesi ad elevare il grado di interesse culturale e commerciale a favore delle aree interessate;
 - c) gli interventi sul piano della accessibilità alle aree interessate.
2. Il Comune elabora i programmi ed i progetti di cui al precedente comma di concerto con le Associazioni del commercio presenti negli organismi provinciali di rappresentanza della CCIAA e maggiormente rappresentative a livello locale, eventuali altri soggetti della rappresentanza sociale, strutture associative di Via, regolarmente iscritte all'Albo regionale e soggetti privati interessati.
 3. Con l'approvazione dei programmi e progetti di qualificazione e riqualificazione della rete commerciale, il Comune definisce l'organizzazione funzionale delle strutture associative di cui alla lettera c) del precedente art. 2, valorizzando prioritariamente il Centro Storico e Sassi, sulla base dei seguenti requisiti minimi:
 - a) associazione anche in forma consortile delle imprese interessate;
 - b) definizione e realizzazione di attività, iniziative e funzioni coordinate con il metodo della governance cooperativa tra pubblico e privato, anche per il contenimento dei prezzi.

TITOLO II – TUTELA E DECORO DEL CENTRO STORICO

ART. 4 – LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO

1. Non è consentito il nuovo insediamento, nonché l'aggiunta ad altra attività esistente per le tipologie di attività indicate nel seguito.

Non è, inoltre, consentito il trasferimento di sede delle attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico e del sito UNESCO "I Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera", per le medesime tipologie di attività elencate nel seguito.
2. I divieti e le limitazioni riguardano le seguenti tipologie di attività:
 - a) attività di vendita di prodotti di chincaglieria e bigiotteria; souvenir non artigianali; oggettistica etnica; accessori dell'abbigliamento e maglieria, inteso come articolo ricordo; occhiali da sole disgiunti da altri articoli di ottica oftalmica; materiale fotografico disgiunto da altri articoli cine fotografici; abbigliamento sportivo, inteso come articolo ricordo, disgiunto da materiali ed attrezzature per lo sport;
 - b) attività di vendita al dettaglio effettuata mediante apparecchi automatici (c.d. "negozi automatizzati") che non prevedono obbligatoriamente la presenza di un addetto, svolte in apposito locale ad essa adibito tanto in modo esclusivo quanto congiuntamente ad altra attività principale;
 - c) attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al "fast-food" e/o al "self-service", ovvero quelle attività di ristorazione veloce nelle quali il servizio ai tavoli è svolto direttamente dal cliente, mentre il personale addetto alla sala si occupa esclusivamente del servizio di pulizia e riordino dei tavoli;
 - d) sale da ballo, discoteche e night club;
 - e) le attività le cui tipologie rientrano nell'elenco delle lavorazioni insalubri di I classe di cui al DM 05/09/94; sono consentite, invece, le attività le cui tipologie rientrano nell'elenco delle lavorazioni insalubri di II classe di cui al DM 05/09/94, quando le stesse si sostanziano in piccole attività artigianali di carattere artistico, tipico e tradizionale e

- dell'abbigliamento su misura di cui agli artt. 34 e seguenti della L.R. n. 29/2015 e ss.mm.ii.;
- f) attività di “cambio moneta”, “centro telefonico”, “internet point” e “trasferimento di monete”;
 - g) attività di commercio all'ingrosso in sede fissa, ad eccezione della sola sede legale o amministrativa o di rappresentanza/intermediario senza magazzino;
 - h) attività di “compro-oro” all'ingrosso e al dettaglio di cui al D.lgs. n. 92/2017 e ss.mm.ii.;
 - i) attività di “sale giochi”, “spazi per il gioco” e “centri scommesse” di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività principale;
 - j) centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico, o che non siano riconducibili alle discipline del benessere e bionaturali come individuate dalla normativa di riferimento;
 - k) attività di sexy shop.
3. Fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti, in applicazione dell'art. 1 comma 4 D.Lgs. n. 222/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 52 D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., è vietata, inoltre, la vendita in sede fissa, in forma esclusiva o prevalente, delle seguenti merceologie, anche congiunta ad altre, sia come nuova attività che per trasferimento dall'esterno all'interno del Centro Storico e del sito UNESCO “I Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera”:
- a) materie prime tessili;
 - b) rottami e materiale di recupero;
 - c) articoli per l'imballaggio industriale;
 - d) prodotti e materiali per l'edilizia;
 - e) legnami e granaglie;
 - f) autoveicoli come definiti dal vigente codice della strada, pneumatici e relativi accessori e ricambi;
 - g) natanti e loro accessori e ricambi;
 - h) motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi;
 - i) combustibili solidi e liquidi, gas in bombole, impianti di gas liquido;
 - j) materiali e componenti meccanici;
 - k) materiali antincendio e accessori;
 - l) macchine e attrezzature per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato, compresi ricambi e accessori;
 - m) prodotti chimici;
 - n) oli lubrificanti;
 - o) materiali termoidraulici;
 - p) articoli funerari.
4. È vietato, per le stesse merceologie, l'ampliamento della superficie di vendita già ad esse destinata.
5. Gli esercizi del settore alimentare che producono emissioni, di cui non è vietata l'apertura ai sensi del presente Regolamento, devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione di fumi e vapori, canalizzati in canne fumarie con sbocco al tetto, costruiti conformemente alle regole di buona tecnica e alle normative vigenti nonché dotati di certificazione di conformità dell'impianto rilasciati da soggetti abilitati a norma di legge.

ART. 5 – SERVIZI TURISTICI: LIMITAZIONI

1. Fatta salva la disciplina in materia di commercio su area pubblica e le altre disposizioni statali, regionali e comunali in materia, all'interno di tutto il Centro Storico e nel sito UNESCO “I Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera” la vendita e/o l'offerta di servizi turistici e

di pacchetti turistici per la visita ai luoghi di interesse storico, artistico e culturale è consentita esclusivamente presso le agenzie di viaggi autorizzate e/o d'affari in materia di servizi al turismo.

ART. 6 – ESCLUSIONI DAI DIVIETI DI INSEDIAMENTO

1. Sono escluse dai divieti di insediamento di cui ai precedenti articoli 4 e 5 le attività esistenti, intese come quelle oggetto di subingresso o quelle per le quali, prima della data di approvazione del presente Regolamento, sia stato effettuato un adempimento o avviato almeno un procedimento, concluso positivamente, finalizzato a realizzare l'attività oggetto del futuro insediamento.
2. Si considerano esistenti anche quelle attività previste in bandi e avvisi pubblici del Comune di Matera o di altre Pubbliche Amministrazioni già pubblicati entro la data di approvazione della presente disciplina.
3. Sono escluse dai medesimi divieti le attività insediabili in attuazione di progetti valutati, con provvedimento di Consiglio Comunale, come particolarmente idonei a favorire la salvaguardia, rigenerazione o riqualificazione del contesto urbano.

ART. 7 – QUALITÀ DELL'OFFERTA COMMERCIALE

1. All'interno del Centro Storico e all'interno del sito UNESCO "*I Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera*", al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche, è vietato esporre nelle vetrine e/o pubblicizzare in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità) bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi commerciali alimentari che pongono in vendita bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) i prodotti alimentari esposti per la vendita devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/attrezzature a ciò finalizzate e non possono essere disposti direttamente a terra;
 - b) è vietato l'utilizzo delle vetrine come luogo di deposito delle merci;
 - c) è vietata ogni forma di esposizione della merce all'esterno e sulle pareti, sui battenti degli esercizi commerciali;
 - d) è vietata l'installazione di pannelli luminosi diversi dalle insegne di esercizio regolarmente abilitate, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo determinato dall'amministrazione.

ART. 8 – MANTENIMENTO DEL DECORO

1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro del Centro Storico e all'interno del sito UNESCO "*I Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera*", anche temporaneamente sfitti, e ai titolari delle attività ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, di custodire e mantenere gli immobili secondo le prescrizioni riportate nel vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'arredo urbano nei Rioni Sassi e del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento per la disciplina dell'arredo urbano del Rione Sassi e altri ambiti dallo stesso individuati, nel Centro Storico e Rioni Sassi è vietata ogni forma di esposizione della merce all'esterno, sulle pareti e sui battenti anche finestrati degli esercizi commerciali. Sono esclusi dal divieto i laboratori artigianali che vendono prodotti di produzione propria, in numero limitato e di

prodotti di particolare pregio artistico, senza, comunque, alterare prospetti e ecoro delle facciate.

3. È fatto obbligo per gli esercenti delle attività economiche, di provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo durante tutto l'orario d'apertura dell'attività commerciale. Agli esercenti è fatto obbligo altresì di mantenere in condizioni di decoro le medesime aree esterne anche nell'orario di apertura del locale stesso.

TITOLO III – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 9 – MERCATI, COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE E SU POSTEGGIO

1. Il Comune di Matera privilegia la permanenza e l'ammodernamento del mercato ubicato in Piazza Ascanio Persio.
2. E' fatto divieto di esercitare il commercio in forma itinerante nel centro storico, come delimitato dal vigente R.U. e nei Rioni Sassi;
3. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., il Comune di Matera, sentiti i competenti uffici territoriali del Ministero per i beni e le attività culturali e con la Regione, potrà autorizzare, nelle aree ricadenti nel perimetro del sito UNESCO, le attività di commercio su posteggi di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.. Le concessioni dei posteggi isolati nei Rioni Sassi non potranno essere cedute ad altro operatore commerciale e le relative autorizzazioni decadranno a seguito della cessazione dell'attività.
4. Ad ogni operatore, ditta individuale o società, non potrà, in ogni caso, essere rilasciata più di una concessione di posteggio.

ART. 10 – INIZIATIVE PROMOZIONALI

1. Il Comune può incentivare e promuovere iniziative promozionali commerciali sia su aree private che pubbliche tenute nel Centro storico.
2. Le iniziative promozionali previamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, possono essere articolate secondo un evento, un tema o una categoria merceologica o indette al fine di promuovere e valorizzare specifiche aree del Centro Storico e Rioni Sassi nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. Nel centro storico non potranno essere concesse autorizzazioni per manifestazioni aventi ad oggetto la circolazione, l'esposizione e la promozione di veicoli d'epoca.
3. Saranno privilegiate le iniziative promosse in Piazza San Giovanni, Via Don Minzoni e Piazza Ascanio Persio. In casi eccezionali e solo per casi di particolare visibilità e risonanza la Giunta comunale potrà autorizzare eventi in Piazza Vittorio Veneto.
4. Nel caso di iniziative di carattere enogastronomiche, per le quali è esclusa la Piazza Vittorio Veneto, è consentita la vendita di prodotti preconfezionati all'origine, anche allo stato sfuso per degustazione immediata (prodotto civetta), ai fini dell'acquisto e comunque nel rispetto dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03 aprile 2002 (G.U. n.114 del 17/05/2002).
5. A tali iniziative partecipano: operatori autorizzati all'esercizio di commercio in sede fissa o su aree pubbliche iscritti nel registro delle imprese; operatori che vendano o esponano per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, iscritti all'Agenzia delle Entrate; operatori non professionali, dell'ingegno creativo, hobbisti, senza il carattere di continuità in modo da non configurarsi la loro come attività d'impresa, per i quali l'organizzatore della manifestazione temporanea, nel fornire l'elenco dei soggetti partecipanti al mercatino/evento similare, indicherà generalità e codice fiscale, insieme alla

sede ed alla p. iva per gli operatori professionali, gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio in sede fissa e su aree pubbliche, i soggetti iscritti nel registro delle imprese ed, eventualmente, qualora la particolare manifestazione lo richieda, operatori non professionali che vendano o esponano per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo iscritti all'Agenzia delle Entrate.

6. L'iniziativa può essere promossa da un unico soggetto organizzatore (ad es. mercatini di Natale, sagre ecc.) al quale spetterà l'onere di trasmettere attraverso il portale "impresainungiorno.gov.it" (S.U.A.P.) la pratica relativa all'evento con l'elenco dei partecipanti, previo pagamento del canone mercatale/patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico.
7. È ammesso l'affidamento della gestione dell'iniziativa ai soggetti proponenti.
8. Nei casi di cui al precedente comma 5, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune, qualora occorra, nell'assentire la partecipazione e nel rilascio delle concessioni agli operatori.

TITOLO IV – RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ COMUNALI STORICHE E DI TRADIZIONE

ART. 11 – PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il Comune di Matera, con le disposizioni in oggetto, intende promuovere e sostenere, negli ambiti di propria competenza, gli esercizi commerciali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigianali situate in tutto il territorio comunale, che presentino un intrinseco valore storico e culturale ed una radicata tradizione nel tessuto urbano.
2. Gli esercizi individuati sono considerati come un bene di interesse collettivo, facente parte del patrimonio della città di Matera e, come tali, riconosciuti meritevoli di particolare tutela; gli stessi potranno acquisire il titolo di attività storica e di tradizione del Comune di Matera se in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
3. Ferme restando le competenze dello Stato, della Regione e del Comune in materia di tutela dei beni di interesse storico, artistico ed archeologico, il Comune di Matera intende contribuire alla salvaguardia, promozione e valorizzazione, degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e delle attività artigianali che, per il loro valore storico e sociale, rappresentano una preziosa risorsa cittadina.
4. Con il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione si intende fornire ai predetti esercizi uno strumento valido, per mantenere competitività sul mercato, e poter efficacemente reggere alla sfida dei tempi, così da tramandare anche alle nuove generazioni, attraverso la conservazione delle loro caratteristiche originarie, i valori e le tradizioni che tali esercizi rappresentano.

ART. 12 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni in esame si applicano alle seguenti categorie di attività, quando abbiano i requisiti di cui al successivo art. 13:
 - a) esercizi commerciali;
 - b) esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - c) laboratori artigianali, che svolgono attività di produzione o di servizio, purché siano aperti al pubblico, per la vendita diretta dei propri prodotti, o per la prestazione di servizi.

ART. 13 – REQUISITI DELLE ATTIVITÀ STORICHE E DI TRADIZIONE

1. Sono qualificate come attività storiche e di tradizione gli esercizi commerciali, turistico - ricettivi ed artigianali, che abbiano esercitato la medesima attività da almeno 40 anni in via continuativa;
2. Agli effetti dell'applicazione del comma precedente, il periodo di 40 anni decorre dalla data di rilascio della licenza o autorizzazione di primo insediamento e deve essere maturato alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco di cui al successivo art. 16.
3. La sospensione dell'attività per un periodo non superiore a un anno non pregiudica la continuità dell'esercizio.

ART. 14 – RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ STORICHE E DI TRADIZIONE

1. Il Comune attraverso l'Ufficio Commercio – Attività Produttive provvede al riconoscimento delle attività storiche e di tradizione, previa richiesta su apposito modulo da parte dei titolari delle stesse e verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 13.

ART. 15 – STATUS DI “ATTIVITÀ STORICA E DI TRADIZIONE DEL COMUNE DI MATERA”

1. Lo status di “attività storica e di tradizione del Comune di Matera” è riconosciuto alle attività iscritte nell'elenco di cui al successivo art. 16 e comporta il diritto per il titolare di usufruire di tutte le agevolazioni e benefici ivi previsti.
2. Non è stabilito alcun limite numerico massimo di esercizi che possono fregiarsi dello status attribuito, purché permangano i necessari requisiti.

ART. 16 – ELENCO DELLE ATTIVITÀ STORICHE E DI TRADIZIONE

1. È istituito l'Elenco comunale delle attività storiche e di tradizione, in cui sono iscritti gli esercizi aventi i requisiti previsti dal precedente art. 13.
2. L'adesione all'Elenco è volontaria e totalmente gratuita per le imprese in possesso dei requisiti previsti.
3. Il Comune rilascia ai titolari delle attività iscritte nell'Elenco una pergamena recante il riconoscimento di attività storica e di tradizione ed una vetrofania da apporre all'ingresso dell'esercizio.

ART. 17 – GESTIONE DELL'ELENCO

1. L'elenco delle attività storiche e di tradizione comunali è pubblico.
2. La tenuta dell'Elenco è affidata all'Ufficio Commercio – Attività Produttive, che svolgerà tutti i connessi compiti amministrativi e provvederà agli aggiornamenti e alle comunicazioni relative alle modifiche intervenute.

ART. 18 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. La cancellazione è disposta d'ufficio nei seguenti casi:
 - a) per uso scorretto della vetrofania o dell'appartenenza all'Elenco;
 - b) per il venir meno, anche per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'attività, di uno o più dei requisiti di cui al precedente art. 13;
 - c) per cessazione dell'attività.
2. Al momento della cancellazione decadono tutti i benefici riservati ai titolari delle attività.

ART. 19 – SUBINGRESSO IN ATTIVITÀ ISCRITTE NELL'ELENCO

1. In caso di trasferimento della titolarità di un'attività iscritta nell'Elenco, e purché permangano i requisiti di cui al precedente art. 13, il subentrante può mantenere l'iscrizione, dietro semplice comunicazione.

ART. 20 – AGEVOLAZIONI E BENEFICI

1. A favore delle attività iscritte nell'elenco di cui al precedente art. 16, e con esclusivo riferimento a tali esercizi, il Comune intende riservare e promuovere apposite misure di sostegno.
2. A scopo indicativo tali misure potranno comprendere, in considerazione delle risorse economiche a disposizione del Comune:
 - a) promozione e diffusione dell'attività delle imprese iscritte anche attraverso la partecipazione o la realizzazione diretta di specifiche iniziative a carattere locale e regionale;
 - b) interventi in materia di segnaletica, arredo urbano, impianti pubblicitari atti a favorire la visibilità e la fruibilità delle attività iscritte nell'elenco di cui al precedente art. 16.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo devono comunque essere conformi alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali.

TITOLO V – DISPOSIZIONI PER IL CONSUMO SUL POSTO DEI PRODOTTI DI GASTRONOMIA ALL'ESTERNO DEGLI ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE ALIMENTARE E DI ALTRE ATTIVITÀ DELLO STESSO SETTORE

ART. 21 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) **Prodotti di gastronomia:** tutti i prodotti oggetto di vendita, bevande comprese, che presentano caratteristiche tali da poter essere consumati immediatamente sul posto. Sono pertanto da comprendere anche la produzione di pizza al taglio, rosticceria, prodotti di gelateria prodotti da forno e della pasticceria della tradizione locale;
 - b) **Esercizio di vicinato/gastronomia:** l'attività economica che abbia presentato segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 114/98 e ss.mm.ii.;
 - c) **Consumo sul posto:** consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato e artigianale di cui alla L.R. n. 29/2015, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione;
 - d) **Locali dell'azienda:** quelli autorizzati alla vendita di cui l'azienda ha disponibilità, a qualunque titolo;
 - e) **Arredi dell'azienda:** tutti gli arredi utili per la migliore fruizione dei prodotti consumabili sul posto nei locali, su suolo pubblico/privato, ivi compresi tavoli e sedute, correlati all'attività della vendita per asporto e consumo immediato dei prodotti di gastronomia da parte della clientela nel rispetto del Regolamento comunale per la disciplina dell'arredo urbano nei Rioni Sassi;
 - f) **Servizio non assistito:** ritiro personale e diretto del cliente, al banco di servizio, dei prodotti, comprese bevande, posate, bicchieri, per poi accedere a tavoli, sedie, piani di appoggio, ecc. per il consumo, nonché depositare, al termine dello stesso, gli avanzi negli appositi contenitori ed i vassoi porta vivande nel sito destinato ad ospitarli dopo l'uso;

- g) **Somministrazione assistita:** attività consistente nel servizio al tavolo del cliente, con menù dei prodotti offerti e relativi prezzi, raccolta ordinazioni, apparecchiatura tavoli con stoviglie non a perdere e tovaglie.

ART. 22 – ATTIVITÀ CHE POSSONO CONSENTIRE IL CONSUMO SUL POSTO IN SEDE FISSA

1. È consentita l'attività di consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio di somministrazione assistita per:
 - a) gli esercizi di vicinato che hanno presentato apposita e regolare segnalazione certificata di inizio attività (esercizi di vicinato) ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 114/98 e ss.mm.ii. per la vendita dei prodotti del settore alimentare;
 - b) le attività di produzione di pane e/o prodotti da forno (art. 4 d.l. n. 223/2006 convertito con legge n. 248/2006 e d. min. SE 1 agosto 2018 n.131);
 - c) le attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia;
 - d) gli imprenditori agricoli che hanno presentato comunicazione di inizio attività ai sensi del D. Lgs. 228/2001 e ss.mm.ii. in locali di cui hanno disponibilità.

ART. 23 – OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

1. Il consumo sul posto ha per oggetto i prodotti alimentari, bevande comprese, che sono in vendita presso l'attività e che vengono consumati immediatamente utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, vale a dire attrezzature quali mensole, piani di appoggio, sgabelli, ma anche tavoli, panche e sedie, con esclusione di ogni operazione di "assistenza" da parte dell' esercente ai clienti e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
2. Le bevande, oggetto del consumo sul posto, devono essere vendute in confezione originale, non essendo consentita, da parte dell' esercente, la miscita.

ART. 24 – VALENZA TERRITORIALE

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano su tutto il territorio comunale.

ART. 25 – PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Gli esercenti di cui al precedente art. 22 devono, in particolare, attenersi alle prescrizioni previste dai successivi commi.
2. Gli arredi relativi alle occupazioni temporanee di suolo pubblico e/o privato funzionalmente collegato all'esercizio devono rispettare, nel caso si tratti di esercizio ubicato nel centro storico, le stesse condizioni previste dal vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'arredo urbano nei Rioni Sassi.
3. Non è consentito:
 - a) il servizio assistito di somministrazione;
 - b) l'utilizzo di materiale diverso da contenitori e posate monouso, che dovranno comunque essere in materiale "riciclabile";
 - c) portare il conto al tavolo;
 - d) consegnare o mettere sugli arredi, a disposizione dell'utenza, "menù" delle consumazioni;
 - e) il servizio di apparecchiatura;
 - f) il servizio di condimento degli alimenti;
 - g) la raccolta di ordinativi di acquisto nell'area dove sono collocati gli arredi;
 - h) la maggiorazione dei prezzi qualora il prodotto venga consumato sul posto.

4. I titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di tutti i rifiuti derivanti dalla loro attività e tenere costantemente pulita l'aria antistante l'esercizio e/o il suolo su cui avviene il consumo sul posto.

ART. 26 – SANZIONI

1. Il consumo sul posto svolto in difformità alle prescrizioni del presente Titolo V configura svolgimento di somministrazione di alimenti e bevande senza il possesso dei requisiti di legge la cui violazione comporta la sanzione prevista dall'art. 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (normativa sull'attività dei pubblici esercizi c.d. bar-ristoranti).

TITOLO VI - NORME FINALI

ART. 27 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera consiliare di approvazione.